



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



ALLEGATO B)

**SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E DI ALIMENTAZIONE NELLE TRAMOGGE
DI CARICO DEL TERMOVALORIZZATORE DI VALMADRERA (LC)
DEI RIFIUTI SPECIALI SANITARI POTENZIALMENTE INFETTI
PRESUMIBILMENTE PER IL PERIODO
DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019**

CIG 7683751FE6

N. GARA 7245032

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Formano oggetto dell'appalto i servizi consistenti nello scarico dagli automezzi, movimentazione e conferimento nelle tramogge di carico del termoutilizzatore di Valmadrera (LC) dei rifiuti speciali sanitari potenzialmente infetti, tramite l'utilizzo dell'impianto automatico esistente.

Nell'appalto risultano pure compresi i servizi di cui sopra relativamente anche ad altre tipologie di rifiuti speciali e non che necessitano occasionalmente di smaltimento in tramoggia (cimiteriali, documenti riservati, stupefacenti etc...).

SILEA SPA provvede al servizio di smaltimento di tali rifiuti in base al decreto AIA 14004 del 29.12.2016 della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 184, punto 3, lettera h, del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., i rifiuti derivanti da attività sanitarie sono classificati come speciali pericolosi e non devono essere manipolati e trattati ai sensi del DPR 254 del 15.07.2003 e s.m.i.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

I rifiuti sanitari sono conferiti in doppio contenitore, con chiusura ermetica, dopo essere stati sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, ai sensi della norma vigente.

I rifiuti sanitari potranno pervenire anche in appositi contenitori riutilizzabili.

Tutti i carichi in arrivo agli impianti di Valmadrera vengono sottoposti ad operazioni di pesatura e di controllo dei documenti previsti da parte del personale di SILEA SPA.

Il trasporto viene effettuato da ditte regolarmente autorizzate.

L'appaltatore deve provvedere alla verifica dello stato dei contenitori ed allo scarico dei rifiuti conferiti dall'automezzo in appositi carrelli mobili presso gli impianti.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere effettuato in tutti i giorni feriali e nei giorni festivi infrasettimanali, con inizio indicativamente alle ore 6.00, e termine, salvo variazioni disposte dalla società (compreso i giorni festivi infrasettimanali), alle ore 24.00, in quanto il conferimento alle tramogge di carico dei rifiuti ospedalieri deve essere opportunamente diluito, nell'arco completo delle 18 ore a disposizione, per la corretta funzionalità dell'impianto di termovalorizzazione.

Silea potrà richiedere che il servizio venga svolto anche in orario notturno, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, e la domenica.

I rifiuti sanitari devono essere di norma inviati alla termocombustione entro 24 ore dalla ricezione. Il deposito preliminare dei rifiuti sanitari potrà avere una durata massima di tre giorni (72 ore) solo in casi di motivata necessità dovuta a momentaneo fermo dell'impianto automatico di caricamento o dell'impianto di termocombustione. In tali casi i rifiuti devono essere esclusivamente depositati in tre container frigoriferi nell'area dedicata.



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Tutte le operazioni di movimentazione dei contenitori e di incenerimento dovranno essere effettuate secondo le disposizioni di legge e dell'AIA sopra citata, nonché secondo le disposizioni impartite dalla direzione tecnica di Silea SpA.

Dovranno essere immediatamente respinti e segnalati al Responsabile di esecuzione del servizio gli eventuali contenitori che si presentino bagnati, lacerati, aperti o con qualsiasi altra anomalia.

Qualora nella fase di movimentazione, si verificasse, per qualsiasi ragione, fuoriuscita di rifiuti, il personale dell'appaltatore dovrà provvedere immediatamente, con idonea attrezzatura, al riconfezionamento dei medesimi con contenitori nuovi che lo stesso dovrà mettere a disposizione ed alla pulizia e disinfezione della zona interessata.

Al temine delle operazioni di movimentazione l'appaltatore dovrà provvedere ad effettuare una idonea operazione di pulizia e di disinfezione, mediante apposita attrezzatura, delle varie zone di transito dei rifiuti.

Sia l'attrezzatura, sia i prodotti impiegati come disinfettanti, sia le modalità di esecuzione di tali operazioni, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione di SILEA SPA.

All'appaltatore compete inoltre la pulizia, il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei carrelli utilizzati per la movimentazione dei contenitori.

ART. 3 – PRESTAZIONI COMPRESSE NEL SERVIZIO.

Nel servizio di cui al presente appalto devono intendersi comprese le seguenti prestazioni:

- a) il caricamento negli appositi carrelli dei rifiuti speciali ospedalieri, conferiti in contenitori a perdere o nei contenitori riutilizzabili, o il loro posizionamento in aree dedicate con successivo riposizionamento nei carrelli. L'appaltatore dovrà prestare la più ampia collaborazione per agevolare e facilitare le operazioni di scarico dell'autotrasportatore. In caso di cassoni scarrabili l'appaltatore è tenuto a provvedere direttamente allo scarico;
- b) il trasporto di tali rifiuti sino all'imbocco dell'impianto automatico, utilizzando gli appositi carrelli, qualora trattasi di contenitori a perdere. Qualora trattasi invece di contenitori riutilizzabili l'appaltatore dovrà depositarli su apposito mezzo per il successivo trasporto a zona di disinfezione;
- c) il riposizionamento dei carrelli vuoti, prelevati dall'impianto automatico, nella zona di scarico degli automezzi;
- d) la pulizia e la disinfezione giornaliera accurata di quanto segue: zone di transito con i carrelli dei rifiuti; piazzale di scarico degli automezzi; carrelli; montacarichi;
- e) la disinfezione, la pulizia, l'eventuale manipolazione e riconfezionamento di contenitori che dovessero rompersi durante le operazioni di movimentazione;



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- f) la compilazione di rapporto giornaliero relativo alle quantità, alle modalità ed ai tempi di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, secondo le richieste della direzione della SILEA SPA;
- g) il conferimento dei rifiuti nelle tramogge, nel caso di fermata per guasti o manutenzione dell'impianto automatico, con l'utilizzo del paranco di servizio che consente di trasferire al piano delle tramogge i carrelli contenenti i contenitori dei rifiuti.

ART. 4 – CONTROLLO DEL SERVIZIO.

SILEA SPA provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio oggetto del presente appalto a mezzo del Responsabile di esecuzione del servizio e suoi collaboratori.

Il medesimo provvederà al controllo delle prestazioni effettuate, comprese nel presente capitolato.

ART. 5 – CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio obbligatorio e non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di arbitrario o sospensione, la SILEA SPA potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

L'appaltatore, seguendo le prescrizioni impartite dal Capitolato Speciale di Appalto, organizza, coordina, dirige l'esecuzione del servizio previsto con proprio personale, attrezzature e dotazioni di servizio necessarie, assumendone la responsabilità ed il rischio di impresa.

ART. 7 – PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.

La ditta appaltatrice fatturerà mensilmente le proprie prestazioni sulla base di quanto effettivamente movimentato.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i Paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

ART. 8 - INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI

Gli interessi per il ritardato pagamento saranno dovuti unicamente secondo gli interessi legali, secondo le norme vigenti.

Gli interessi di cui sopra non si producono nel caso in cui la fattura risulti sospesa o respinta con nota scritta del Responsabile per accertamenti o verifiche risultate fondate.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Società aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte di Silea SpA che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 83, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Polizze

La ditta appaltatrice dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura di possibili danni fino ad un milione di euro, con primaria



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



compagnia, per danni a persone o cose causati dalla gestione ed esercizio del servizio in questione.

ART. 10 - PENALI

In caso di inadempimento o di contestazioni, anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, imputabile all'appaltatore, Silea SpA, oltre ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, una penale da un minimo di € 100,00.= (cento/00), ad un massimo di €. 2.000,00.= (duemila).

In caso di sospensione non giustificata del servizio, sarà applicata una penale di €. 500,00.= (cinquecento) per ciascun giorno di inadempienza.

Qualora l'appaltatore sia inadempiente, anche parzialmente, nell'esecuzione della prestazione oggetto del futuro contratto rispetto alle modalità e ai termini previsti dal medesimo ovvero offerti in sede di gara, Silea SpA potrà avvalersi di altra agenzia per il lavoro, senza alcuna formalità, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'agenzia per il lavoro aggiudicatrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti da Silea spa.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente da Silea spa a mezzo nota scritta inoltrata all'agenzia per il lavoro aggiudicataria anche a mezzo PEC e alla medesima verrà richiesto di controdedurre entro 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione.

Per il pagamento delle penali e l'eventuale rifusione dei danni subiti, Silea SpA potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore per il servizio aggiudicato ovvero in mancanza, sulla garanzia definitiva.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lecco.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero,



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Silea ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 della Legge 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, i dati forniti dall'Appaltatore saranno raccolti presso SILEA SpA per le finalità di gestione dell'affidamento e saranno conservati ed eventualmente, utilizzati per altri affidamenti.

ART. 15 - SISTEMA GESTIONE INTEGRATA (SGI)

SILEA SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e OHSAS 18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le procedure, anche nel caso di una loro modifica nel corso del contratto e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standard prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

La società dichiara di avere preso visione della Politica Aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

ART. 16 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it

ART. 17 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.

Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale.

ART. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO.

Verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, SILEA SPA avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, applicando la maggiorazione del 15% per oneri vari, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo.

ART. 20 – DANNI A TERZI.

L'appaltatore solleva la SILEA SPA da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivanti da obblighi assunti in dipendenza dell'espletamento delle varie fasi dei servizi eseguiti in base al presente appalto, ivi compresi i danni a cose o a persone.

ART. 21 – DANNI AGLI IMPIANTI DELLA SILEA SPA.

L'appaltatore, avendo preso visione degli impianti di proprietà della SILEA, è pienamente consapevole che le operazioni, oggetto dell'appalto, avverranno ad impianti funzionanti.

Lo stesso si rende pertanto responsabile per eventuali danni causati agli impianti ed alle proprietà di SILEA, in conseguenza delle attività esercitate dal proprio personale sugli impianti stessi.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La società in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo precedente, potrà, mediante apposito provvedimento, disporre, ai sensi degli articoli



S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

1454 e 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto qualora l'appaltatore, previa diffida, non abbia adempiuto agli obblighi nei termini assegnati.

ART. 23 - CONTROVERSIE.

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la SILEA e l'appaltatore, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite alla autorità giudiziaria.

ART. 24 - COOPERAZIONE.

Il personale dipendente dall'appaltatore provvederà a segnalare al Responsabile in fase di esecuzione di SILEA SPA quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

ART. 25 - SPESE.

Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'appaltatore.
Sono altresì a suo carico le spese relative alla stipulazione del contratto.

ART. 26 – ONERI FISCALI.

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive variazioni ed integrazioni.

ART. 27 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che possano venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro e comunque aventi rapporto con il servizio oggetto dell'appalto.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 28 - PERSONALE IN SERVIZIO.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.



L'appaltatore deve trasmettere alla società l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

All'inizio ed alla fine del presente appalto l'appaltatore deve presentare una dichiarazione dei competenti uffici dalla quale risulti che il personale è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispektorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispektorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Si applica l'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 29 – IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) le imprese dovranno esibire al committente (durante la fase di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione del servizio) la documentazione necessaria per la redazione del DUVRI.

ART. 30 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche (guanti, occhiali, caschetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.), come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

La ditta appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha l'obbligo di predisporre il "Documento di valutazione dei rischi" previsto dalla normativa vigente in materia di miglioramento della



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

All'atto della presa in carico del servizio l'Appaltatore dovrà trasmettere copia del suddetto documento a Silea SpA, unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la ditta dovrà darne immediata comunicazione.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a consegnare elenco del personale impiegato a svolgere le attività oggetto dell'Appalto (su carta intestata, timbro, data e firma) con indicazione della Voce tariffa INAIL e/o Polizza infortuni e allegando idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sull'attuazione delle Direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs. 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.

Dovranno essere al riguardo trasmesse a Silea SpA le dichiarazioni di conformità e le certificazioni CE relative ai mezzi e ai macchinari utilizzati nell'attività, inoltre dovranno essere trasmessi con aggiornamenti periodici i rapporti di verifica, controllo e manutenzione inerenti gli obblighi normativi (es. controlli carrelli elevatori).

Gli operatori addetti ai servizi, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'appaltatore si impegna a organizzare i turni di lavoro in modo che siano sempre presenti almeno un addetto primo soccorso ed un addetto emergenze.

Dovranno essere trasmessi a Silea SpA gli attestati di formazione e gli eventuali aggiornamenti formativi del personale relativi ai corsi antincendio, primo soccorso,



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



preposto, formazione obbligatoria ai sensi dell'accordo Stato/Regioni per la conduzione dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività (es. carrello elevatore) e degli eventuali corsi relativi ai rischi specifici derivanti dalle attività di gestione.

L'Appaltatore deve comunicare a Silea SpA, oltre all'immediata notifica alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni infortunio, mancato infortunio, incidente o mancato incidente avvenuto durante l'esecuzione dei servizi direttamente dipendenti dall'Appaltatrice stessa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e causato danni o perdita della proprietà; analoga procedura dovrà essere adottata anche in caso di incidenti con danni a terzi.

ART. 31 – REVOCA

Silea SpA a seguito di riduzione o mancato conferimento dei rifiuti speciali sanitari da parte di società terze, si riserva la revoca dell'appalto e ciò anche dopo l'aggiudicazione definitiva, senza alcun diritto per concorrenti o per l'aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi/riconoscimenti o risarcimenti di qualsiasi tipo o natura.

ART. 32 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 33 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il referente responsabile del servizio per Silea spa è il Sig. Bianco Beniamino – Responsabile in fase di esecuzione.